TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 4-bis

Reclutamento degli istruttori di educazione fisica, degli aiutanti e dei portuali

Gli istruttori di educazione fisica sono reclutati, previo loro consenso, fra i sottocapi delle altre categorie, i quali siano stati approvati agli esami di ammissione del corso I.G.P. di cui al successivo art. 12.

Gli aiutanti sono reclutati, previo loro consenso, fra i secondi capi delle altre categorie.

I portuali sono reclutati, su domanda, fra i volontari delle altre categorie, i quali, trovandosi al terzo anno della ferma quadriennale di cui al successivo art. 8, chiedano ed ottengano la ferma complementare biennale prevista da detto articolo. Le categorie di provenienza sono stabilite dal Ministero della marina, di concerto con quello delle comunicazioni.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-4-bis-reclutamento-degli-istruttori-di-educazione-fisica-degli-aiutanti-e/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it